

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3432

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASTELLAZZI, BALLAMAN, RODEGHIERO

Istituzione per il 1996 di una lotteria nazionale
in favore dei residenti nelle zone colpite dagli
eventi alluvionali del novembre 1994

Presentata il 17 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non è necessario soffermarsi sulla gravità della situazione dei comuni colpiti dall'alluvione del novembre 1994. Nonostante gli sforzi e le iniziative del Governo, la situazione permane grave. Per accelerare il processo di ricostruzione, è necessario ampliare i finanziamenti in favore delle zone colpite. Poiché la distrazione di risorse finanziarie dello Stato comporta scelte politiche difficili, nonché probabili aumenti di imposte, con la presente proposta di legge si cerca di evitare di ricorrere alle suddette soluzioni, proponendo, invece, di utilizzare lo strumento della lotteria, per finanziare la ricostruzione. Si vogliono così coinvolgere tutti i cittadini, i quali tramite l'acquisto dei biglietti parteciperanno alla ricostru-

zione tramite il volontario acquisto dei biglietti. Ci sembra che questa soluzione non provocherà ostilità da parte dei contribuenti, e, nel frattempo, è idonea a sviluppare il senso di solidarietà fra i cittadini. La presente proposta di legge, composta da quattro articoli, contiene disposizioni per autorizzare la effettuazione di una lotteria straordinaria e *una tantum*, da abbinare al gran premio automobilistico d'Italia di formula uno ed al palio di Asti. L'introito della lotteria, detratte le spese per l'aggio e le dovute spettanze per l'organizzazione della manifestazione, sarà devoluto nella quota dell'ottanta per cento ai finanziamenti degli interventi di ricostruzione nei comuni alluvionati, e nella quota del 20 per cento all'erario.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In deroga all'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62, è autorizzata, per l'anno 1996, la effettuazione di una tredicesima lotteria nazionale, a carattere straordinario, in favore dei soggetti residenti o aventi sede nelle zone del nord Italia colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, di cui al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

2. La lotteria di cui al comma 1 è abbinata al gran premio automobilistico d'Italia di formula uno 1996 ed al palio di Asti dello stesso anno.

3. I proventi netti relativi alla lotteria sono ripartiti come segue:

a) l'ottanta per cento è destinato al finanziamento degli interventi in favore dei soggetti di cui al comma 1;

b) il restante venti per cento è versato sullo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

ART. 2.

1. L'organizzazione e l'esecuzione della lotteria sono demandate dal Ministero delle finanze, il quale per la propaganda e per la distribuzione e la vendita dei biglietti può avvalersi anche di concessionari.

ART. 3.

1. Le norme per la disciplina dell'effettuazione della lotteria e delle modalità della stessa, ivi compresi l'emissione ed il

prezzo dei biglietti, la data di estrazione dei premi, la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento, e quant'altro occorra per l'applicazione della presente legge, sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 3, lettera a), il comitato di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, provvede a ripartire tra le regioni, gli enti locali, le altre amministrazioni e le prefetture interessate la quota dell'ottanta per cento dei proventi netti della lotteria, sulla base delle esigenze rilevate ed accertate e con riferimento alle specifiche finalità di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 646 del 1994.

2. Sono finanziabili con le risorse di cui al comma 1 gli interventi identificati ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 10 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni; l'attuazione di tali interventi ha luogo in base alle disposizioni del citato decreto-legge n. 646 del 1994.

